



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/07/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di 5 buoni fruttiferi postali serie Q/P, due di £ 1.000.000 e tre di £ 500.000 emessi tra gennaio e aprile del 1987, afferma anzitutto che l'intermediario *"comunicava verbalmente"* che *"l'importo di riscatto spettante era fino al 20° anno al lordo della ritenuta"*.

Precisa che i titoli in questione sono stati stampati su moduli della serie P con apposto il timbro Q/P e che sul retro sono stati apposti i timbri modificativi dei rendimenti fino al ventesimo anno; peraltro il timbro nulla ha modificato con riferimento all'ultimo decennio. Ritiene pertanto che *"l'importo da liquidare va calcolato applicando dal 1° al 20° anno i saggi d'interessi riportati sul timbro apposto a secco e disciplinati dal D.M. 13/06/1986, ma dal 21° al 30° anno applicando quanto riportato a tergo del Buono"*, ossia l'importo fisso moltiplicato per il numero di bimestri.

A sostegno della propria richiesta richiama la giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, ed alcune decisioni dell'Arbitro.

Chiede pertanto di dare *"prevalenza a quanto risulta dal titolo per il periodo dal 20° al 30° anno"* e di conseguenza di condannare l'intermediario a liquidare *"l'importo totale lordo di euro 55.798, 59 a titolo di rimborso dei buoni postali in argomento oltre al rimborso della*



somma di euro 20,00 quale somma versata alla presentazione del ricorso e delle spese sostenute per questo procedimento”.

Dopo aver riportato alcuni stralci del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, fa presente che per tale tipologia di buono il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Per l'emissione dei BFP della nuova serie “Q” sono pertanto stati usati, conformemente alla normativa, anche i moduli della precedente serie “P”, apponendo sul fronte e sul retro un timbro con la dicitura “Serie Q/P”, nonché la “misura dei nuovi tassi” di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M.

Precisa che il D.M. prevedeva l'apposizione di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto. Esso stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”* derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Richiama diverse pronunce giurisprudenziali e ritiene che alcun legittimo affidamento possa essere invocato da controparte, la quale non aveva *“motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del Buono, perché sul retro del Buono... era stato apposto un timbro che si sostituiva – e si sostituisce – integralmente a quanto sul Buono originariamente stampato.”*

Ritiene non conferente il richiamo alla sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché riferita alla diversa fattispecie in cui all'investitore era stato consegnato un BFP appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

Ribadisce, richiamando la più recente sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie di appartenenza. Afferma poi che *“a voler tutto concedere, anche qualora il timbro apposto sui buoni postali fruttiferi dovesse essere ritenuto incompleto o addirittura non chiaro, per nessuna ragione da ciò potrebbe derivare la pretesa di applicare il tasso diverso secondo la scritta precedentemente stampata sul Buono e sostituita nella sua totalità dal timbro della Serie “Q/P” (...), poiché, si ripete, i tassi originariamente stampati sui moduli si riferivano ad una serie di buoni postali fruttiferi non più in vigore e l'utilizzo di detti moduli era stata espressamente prescritto dal D.M.”.* Sul punto richiama alcune pronunce dell'Arbitro, tra cui Collegio di Bari n. 7885/19, e della giurisprudenza di merito.

Richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, sottolineando che tale pronuncia ha avuto cura di preservare il principio del ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica ed ha escluso che con l'articolo 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 vi sia stata una violazione dell'art. 47 della Costituzione.

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

La ricorrente chiede di dare *“prevalenza a quanto risulta dal titolo per il periodo dal 20° al 30°anno”* e di conseguenza di condannare l'intermediario a liquidare *“l'importo totale lordo di euro 55.798, 59 a titolo di rimborso dei buoni postali in argomento oltre al rimborso della somma di euro 20,00 quale somma versata alla presentazione del ricorso e delle spese sostenute per questo procedimento”.*

L'intermediario chiede di rigettare il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dal 21° al 30° anno di 5 BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenenti alla serie Q/P.

Nella specie, sui buoni nn. ***276, ***239 e ***238 è stato apposto sul fronte il timbro con la dicitura "Serie Q/P" e sul retro quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

Sui buoni nn. ***382 e ***381 è riportata sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P". Sul retro risultano invece sovrapposti i timbri modificativi/integrativi, uno con i rendimenti della serie P/O e l'altro con quelli della serie Q/P.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

I timbri apposti sui buoni nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno

In proposito il Collegio si rifà all'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, secondo cui, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, deve privilegiarsi la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS